

ACCORDO PER CONTRIBUTO DI RICERCA

TRA

Il Consorzio **RETE DEI LABORATORI UNIVERSITARI DI INGEGNERIA SISMICA** (di seguito denominato ReLUIS) con sede in Napoli, presso il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura [Di.St.] dell'Università di Napoli Federico II, via Claudio, 21 - 80125 (partita IVA 04552721211) in persona del Presidente ReLUIS pro-tempore prof. ing. **Gaetano Manfredi** da una parte

E

Il **DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA** dell'**UNIVERSITÀ DI MESSINA** (C.F. 80004070837 - P. IVA 00724160833), con sede in contrada di Dio, snc - 98166, Messina (ME) (in seguito indicato come DING) rappresentato dal Direttore del Dipartimento prof. ing. **Antonino D'Andrea** con la responsabilità scientifica dei proff. ingg. **Giovanni Biondi e Ernesto Cascone**

PREMESSO CHE

- Ai fini dell'assolvimento delle attività e dei compiti di protezione civile di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. n.1/2018 e di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 e dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, recanti la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento di Centri di Competenza, in data 31.12.2018, il Consorzio ReLUIS ed il Dipartimento della Protezione Civile hanno stipulato, ai sensi dell'art.15 legge 7 agosto 1990, n.241, e dell'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'Accordo 2019-2021;
- le attività del succitato Accordo devono essere sviluppate anche al fine di una migliore conoscenza del rischio sismico in tutto il territorio nazionale;
- il ReLUIS, quale Centro di Competenza del Dipartimento dell'Università degli Studi di Napoli, svolge attività:
 - di supporto alle attività di gestione tecnica dell'emergenza, in particolare per quanto riguarda le valutazioni di danno e agibilità post-sismica di edifici e infrastrutture strategiche o rilevanti per le conseguenze del loro collasso;
 - di supporto alle attività connesse ai programmi di prevenzione sismica;
 - di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici per la definizione, organizzazione e sviluppo di programmi di studio e ricerca integrati a livello nazionale, con il coinvolgimento di Università, enti di ricerca e privati, nel settore dell'ingegneria sismica;
 - di sviluppo di documenti pre-normativi relativi a tipi strutturali non ancora considerati nelle norme;
 - di assistenza alla redazione di norme tecniche;
 - di collaborazione alle attività di formazione, comunicazione e divulgazione

inerenti ai temi della vulnerabilità, esposizione e rischio sismico;

- in virtù del citato Accordo il progetto di ricerca 2019-2021 (di seguito, progetto) coordinato dal ReLUIIS è stato ammesso al finanziamento triennale per il rimborso delle spese per un onere complessivo pari a € 10.359.000,00 (€ diecimilionitrecentocinquantanovemila/00);
- il progetto decorre per il ReLUIIS dal 01 gennaio 2019, come indicato all'art. 6 del succitato Accordo;
- il Soggetto attuatore è il ReLUIIS e, pertanto, la completa ed esclusiva responsabilità della corretta attuazione del progetto è a carico del ReLUIIS che agisce in nome e per conto proprio nei sottostanti rapporti convenzionali con i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto;
- tra il ReLUIIS ed il DING è già stata definita, mediante convenzioni attuative, una collaborazione per il perseguimento degli obiettivi posti da programmi di ricerca di interesse del Servizio Nazionale Protezione Civile (SNPC);
- le Parti intendono continuare le attività di collaborazione e partenariato, al fine di favorire agilità e dinamicità dei rapporti tra le stesse, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico;
- le attività di ricerca e innovazione previste con il presente accordo, da integrare nelle attività di protezione civile, per la loro particolare natura tecnico-scientifica, necessitano di una durata pluriennale;

CONSIDERATO CHE

- è comune interesse delle Parti, essendosene compiutamente realizzati i presupposti e le condizioni occorrenti, pervenire alla sottoscrizione di un accordo triennale, per le motivazioni di cui sopra che disciplini le concrete modalità realizzative delle attività e delle iniziative da sviluppare nel triennio 2019-2021;
- nell'ambito delle modalità attuative e realizzative delle attività e delle iniziative da sviluppare nel triennio, il Dipartimento della protezione civile si riserva la facoltà di coordinare le medesime attività e iniziative per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio;
- il WP 16 indicati dal progetto esecutivo 2019-2021 prevede la seguente Unità di Ricerca, sotto il coordinamento scientifico dei ricercatori indicati:
 - WP16: Contributi normativi - Geotecnica, prevede la seguente Unità di Ricerca, sotto il coordinamento scientifico dei ricercatori indicato:
 - prof. ing. **GIOVANNI BIONDI**, Università di Messina, Dipartimento di Ingegneria [DING];
 - prof. ing. **ERNESTO CASCONI**, Università di Messina, Dipartimento di Ingegneria [DING].

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo

Le parti, con il presente accordo, instaurano una collaborazione per l’esecuzione delle attività di cui al successivo art. 2.

Art. 2 – Programma delle Attività

Il programma della ricerca, concordato con le Parti contraenti, e più specificatamente descritto nel piano delle attività trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile e nella scheda tecnica allegata al presente accordo, Allegato 1 di cui costituisce parte integrante e sostanziale, prevede attività di ricerca rispettivamente nell’ambito di:

WP16: Contributi normativi – Geotecnica.

Art. 3 – Durata ed efficacia

Le Parti si danno atto reciprocamente che le attività oggetto del presente accordo decorrono dal **01/01/2019** e dovranno concludersi entro il **31/12/2021**, fatta salva la possibilità per il Dipartimento della Protezione Civile, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe concordate dalle Parti contraenti, a richiesta di una di esse, per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili alle Parti stesse. L’efficacia del presente accordo è vincolata all’approvazione da parte dei competenti Organi di controllo del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 4 – Importo

L’importo previsto come contributo per lo svolgimento delle attività (del WP16: Contributi normativi – Geotecnica) ammonta a: €. 9.500,00 (novemilacinquecento/00) l’anno, pari quindi ad €. 28.500,00 (ventottomilacinquecento/00) per il triennio, così come previsto dal piano finanziario - allegato 2 del presente accordo.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate al successivo art. 8, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 5 - Attività del DING

Il DING, svolge in cooperazione con il ReLUIIS, gli studi e le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo. Le attività, gli studi e la tempistica di svolgimento saranno descritti specificatamente nel Piano di Attività allegato al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 6 - Attività di ReLUIIS

Il ReLUIIS, per quanto di propria competenza, si impegna a garantire la tempestiva collaborazione necessaria al corretto e puntuale svolgimento da parte del DING delle diverse fasi di sviluppo delle attività descritte nell’allegata scheda tecnica dell’unità di ricerca (estratto dall’allegato al piano delle attività 2019-2021) ed a favorire, ove necessario, il raccordo con gli altri Enti e Amministrazioni eventualmente coinvolti o interessati.

Art. 7 – Modalità di pagamento

Il ReLUIIS provvederà a corrispondere al DING la somma prevista entro 45 giorni dal trasferimento delle somme da parte del Dipartimento di Protezione Civile, L'importo è escluso iva ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche.

Tutte le erogazioni saranno effettuate previa acquisizione dell'intera documentazione di spesa (atti autorizzativi, atti del procedimento di scelta del contraente, documentazione contabile, titoli di pagamento quietanzati ecc.) in copia conforme con l'indicazione del timbro di imputazione *“Spesa finanziata dal D.P.C. per €.....e data della rendicontazione.....”*.

Le rendicontazioni dovranno essere inviate a: Consorzio ReLUIIS presso ed. 6 dell'Università di Napoli Federico II, via Claudio, 21 – 80125, Napoli.

Il DING resta fin d'ora impegnato a dare esecuzione al Programma come precisato nell'allegato tecnico, espressamente rinunciando a qualunque pretesa per risarcimento, indennizzo o ad altro titolo, in conseguenza dell'eventuale riduzione dell'attività di cui al presente accordo.

In caso di interruzione dell'attività sarà riconosciuto al DING soltanto l'importo corrispondente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e pagate, comunque, per un ammontare non superiore agli importi di cui all' art 4.

Art. 8 – Modalità di Rendicontazione

La rendicontazione finanziaria delle attività dovrà essere condotta dal DING secondo le modalità richieste dal Dipartimento di Protezione Civile ovvero secondo quanto indicato nel Documento Tecnico di Rendicontazione, allegato al DPCM del 14 settembre 2012, con le seguenti precisazioni:

- l'importo da riconoscere a titolo di “spese generali” è determinato in via forfetaria nella misura del 10% del contributo come previsto nel Documento Tecnico di Rendicontazione, allegato al DPCM del 14 settembre 2012;
- le spese dovranno essere conformi con il piano finanziario riportato nell'Allegato 2 dell'Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e il ReLUIIS;
- eventuali modifiche dovranno essere autorizzate dal Presidente del ReLUIIS pro-tempore prima della spesa;
- qualora le spese rendicontate non fossero riconosciute dal Dipartimento di Protezione Civile, il consorzio ReLUIIS non corrisponderà le relative somme.

Art. 9 - Tracciabilità

Il DING assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod. (*“... L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo*

della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria") a pena di nullità assoluta del presente accordo.

Ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 1, legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati dal Consorzio ReLUIs a mezzo di mandato di pagamento bancario. Il DING indica al Consorzio ReLUIs come estremi identificativi del seguente Conto dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche:

"Banca d'Italia – Tesoreria Unica Codice IBAN: giro fondo su contabilità speciale n° 037061".

Le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso sono:

- Prof. Ing. Antonino D'Andrea, nato a Messina il giorno 08-10-1947, Direttore del *Dipartimento di Ingegneria* dell'Università di Messina, residente a Messina in Viale della Libertà 251 is. 518, C.F. DNDNNN47R08F158P.

Il DING provvede all'acquisizione del codice CUP e si impegna a norma di legge ad inserire il suddetto codice su tutti i documenti di spesa e di pagamento come previsto dalla vigente normativa.

Art. 10 – Documentazione Tecnica

Per consentire lo svolgimento delle attività di verifica previste dall'Accordo tra il ReLUIs ed il Dipartimento della Protezione Civile citato in premessa, il DING redige e trasmette a ReLUIs una relazione tecnico-scientifica che illustra le attività svolte nel primo semestre di ogni annualità ed indica eventuali proposte di specificazione e correzione in ordine alle attività ancora da svolgere.

Al termine di ogni anno del presente accordo, il DING redige e trasmette al ReLUIs la relazione tecnico-scientifica conclusiva concernente le attività svolte e i risultati conseguiti ed il rendiconto finale di spesa redatto ai sensi del precedente articolo 8.

Le suddette relazioni saranno trasmesse e sottoposte alla Commissione Paritetica ReLUIs/Dipartimento della Protezione Civile per le valutazioni di competenza.

Tutti i documenti prodotti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo comunque diffusi via stampa o via internet, devono recare la seguente dicitura: "*Lo studio presentato è stato realizzato nell'ambito di un programma di attività finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile*".

Art. 11 – Sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

La disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 12 – Verifiche e Controlli

L'unità di ricerca deve garantire il libero accesso a tutti i luoghi dove si svolgono le attività relative al progetto in oggetto e rendere disponibile la documentazione necessaria perché il ReLUIIS, possa effettuare le verifiche, contestazioni e accertamenti a mezzo di proprie strutture al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività previste dal programma complessivo.

Tale facoltà deve essere garantita dalle varie unità operative anche ai funzionari del Dipartimento della Protezione Civile ovvero delegati da questi ultimi, in modo che possano controllare le azioni finanziate dal progetto citato nelle premesse.

Il ReLUIIS, prima di erogare il contributo di cui al precedente art. 4, ha la facoltà di effettuare verifiche tecniche entro 30 gg. dalla data di ricezione della rendicontazione e della relazione tecnica di cui ai precedenti articoli.

Art. 13 – Risoluzione e Revoca

Il ReLUIIS potrà dichiarare risolto il presente accordo per inadempimento nel caso in cui l'esecuzione dell'attività non sia conforme a quanto viene convenuto nello stesso e comunque in caso di accertata incapacità, inefficienza o grave ritardo delle singole unità di ricerca coinvolte nell'esecuzione degli obblighi da esso nascenti.

Dalla risoluzione per inadempimento rimane escluso il caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore derivanti da eventi naturali quali: terremoti, inondazioni, ecc.

Il ReLUIIS potrà revocare il presente accordo qualora intervenissero delle modifiche o revoche nelle fonti di finanziamento per motivi non imputabili al ReLUIIS. In tal caso le singole unità di ricerca esonerano sin d'ora il ReLUIIS da ogni responsabilità di carattere patrimoniale qualora, per i motivi sopra riportati, non potessero essere completamente eseguite tutte le attività previste dal presente accordo.

Nel caso di scioglimento anticipato del rapporto, il ReLUIIS corrisponderà alle singole unità di ricerca il corrispettivo per le attività da quest'ultime svolte fino al momento dell'anticipato scioglimento del rapporto, purché documentate nelle forme previste e rimborsate al ReLUIIS dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 14 – Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 15 – Oneri Fiscali

Il presente accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del ReLUIIS (autorizzazione AE prot. 0024599/2015), è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Art. 16 – Utilizzazione dei Risultati

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività suindicate potranno essere oggetto di eventuali pubblicazioni, con l'obbligo da parte degli autori di dichiarare esplicitamente che i lavori sono stati eseguiti nell'ambito del presente accordo. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito della presente attività restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali.

Art. 17 - Procedure di trasferimento e formato dati, metadati e open data

Le procedure di trasferimento e formato dati, metadati e open data saranno concordate di comune accordo durante il periodo di validità del presente Accordo, in relazione a eventuali mutate esigenze del Dipartimento della Protezione Civile o ad evoluzioni scientifiche e tecnologiche che si realizzino in tale periodo.

Per essere correttamente utilizzati, tutti i servizi web erogati ed i dati consegnati dovranno essere corredati dei relativi metadati che descrivano proprietà, caratteristiche e storia del dato, nonché la descrizione dei singoli campi associati alle tabelle dei dati.

Tali metadati dovranno essere redatti in maniera conforme agli standard previsti dal Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011.

Tutti i dati, cartografici e non, dovranno essere forniti secondo i formati specificati nell'Allegato 1 dell'Accordo tra ReLUIIS ed il Dipartimento della Protezione Civile, allegato 3 del presente Accordo.

Art. 18 – Titolarità, trattamento e diffusione dei dati

I dati, i risultati e le elaborazioni prodotte nell'ambito del presente accordo saranno di proprietà delle Parti e del Dipartimento della Protezione Civile; ciascuno potrà, comunque, farne uso per i propri compiti istituzionali. In tutte le occasioni in cui i dati saranno utilizzati, se ne dovrà specificare la proprietà, precisando che la ricerca da cui provengono ha ricevuto il contributo erogato dal Dipartimento della Protezione Civile. Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi e ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo dovranno essere trattati, secondo quanto previsto dall'Allegato 1-2-3 dell'Accordo tra ReLUIIS ed il Dipartimento della Protezione Civile, qui allegato 3, ed in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Europeo sulla protezione dei dati"), anche ai fini dei successivi adempimenti.

Art. 19 – Comportamento Dipendenti Pubblici

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.lgs. 165/2001 comporta la risoluzione del presente accordo ai sensi dell'art.1456 del c.c. Le parti prendono visione anche dei rispettivi Codici di Comportamento adottati in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012 e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 20 – Privacy

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Europeo sulla protezione dei dati") relativo alla protezione delle persone fisiche si informa che i dati personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso Regolamento con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Europeo sulla protezione dei dati").

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2 bis della Legge 241/90.

PER IL ReLUIS

Il Presidente ReLUIS pro-tempore
prof. ing. Gaetano Manfredi

PER L'UNITA' DI RICERCA

Il Direttore del
Dipartimento di Ingegneria
prof. ing. Antonino D'Andrea

ALLEGATI:

1. Scheda tecnica dell'unità di ricerca (estratto dall'allegato al piano delle attività 2019-2021 DPC- ReLUIS).
2. Piano finanziario dell'Unità di ricerca.
3. Allegato 1-2-3 all'Accordo tra Dipartimento della Protezione Civile e ReLUIS.